



COMUNE DI MONTEDINOVE
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 16 DEL 27-05-15

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPENENTE
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

DEL DUCA ANTONIO	P	TILLI ERNESTO	P
VAGNETTI ERALDO	P	TANCREDI RENZO	P
MAZZONI GIANFRANCO	A	ANGELINI ANDREA	P
ANTOGNOZZI ALBERTO	P	POLINI CARLO	A
GIURGILA IONELA	P	CAPRIOTTI OSCAR	A
ROMANELLI FRIDA	P		

Assegnati n.11 In carica n.11 Assenti n.[3] Presenti n.[8]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. GRELLI DOT. PIERLUIGI
Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale in data odierna con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 26/03/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti **la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

E quindi :

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015** (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione di **detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

VISTO il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali è stato differito al 30.07.2015;

VISTA la delibera di Giunta 28/2012 ad oggetto: DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI IMU PER L'ANNO 2012 DELLE AREE EDIFICABILI;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Astenuti: n. -

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. -

DELIBERA

- 1) di dare atto che** le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2015 :**

► **ALIQUOTA 2,50 (duevirgolacinque) per mille**
(per le Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed assimilate;

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 2015 pari al 2,5 per mille + eventuale maggiorazione 0,8 per mille da destinare a detrazioni – aliquota IMU applicata “**Esenti**” - somma IMU + TASI =< 2,5 per mille)*

► **ALIQUOTA 0 (zero) per mille**
(per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini

IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed assimilate;

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota IMU applicata pari al **6,00 per mille**- somma IMU + TASI =< 6 per mille)*

► ALIQUOTA 0 (zero) per mille
(per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili) ;

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata pari al **9,60 per mille** - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)*

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:

PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA come in premesse definite :

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 40,00 (quaranta/00)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- *Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.*
- *Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.*
- *Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.*

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

pubblica sicurezza e vigilanza	37.199,31
tutela del patrimonio artistico e culturale	/
servizi cimiteriali	6.500,00
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	66.120,96

servizi socio-assistenziali	50.269,07
servizio di protezione civile	1.000,00
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	6.000,00
altri servizi	/

- 5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015** ;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 27/04/2015 da applicare a far data dal 01-01-2015**;
- 7) **di dare atto** delle seguenti scadenze per il versamento della TASI:
- 1° RATA: 16 GIUGNO
2° RATA: 16 DICEMBRE
Per pagamento in unica soluzione: 16 GIUGNO
- 8) **di provvedere** alla immediata pubblicazione delle suddette tariffe nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio con separata votazione per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Astenuti: n. -

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. -

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

COMUNE DI MONTEDINOVE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPENENTE
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 16 in data 27-05-15 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to DEL DUCA ANTONIO

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to DEL DUCA ANTONIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL Presidente
F.to DEL DUCA ANTONIO

IL Segretario Comunale
F.to GRELLI DOTT. PIERLUIGI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000,n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Addì 08-06-15

Il Segretario Comunale
F.to GRELLI DOTT. PIERLUIGI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[x] E' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 08-06-15 al 23-06-15 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, senza seguito di reclami;

[x] E' stata comunicata, con lettera n. in data ai signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, del T.U. 18.08.2000 n. 267;

[x] E' divenuta esecutiva il giorno 27-05-2015

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

[x] ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/2000.

Addì 08-06-15

Il Segretario Comunale
F.to GRELLI DOTT. PIERLUIGI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
GRELLI DOTT. PIERLUIGI